



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184

Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622

C.A.P. 27047

ORIGINALE

Codice ente	11280.
DELIBERAZIONE N. 44	
Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONI CONFERMATIVE DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA BRONI STRADELLA S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SECONDO IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING.

L'anno 2016 addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presenza
ORDALI MAURIZIO	Sindaco	SI
ORLANDI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	SI
LACCHINI DANIELE	Consigliere	SI
DESIMONI LUCA	Consigliere	SI
SCABINI GIORGIO	Consigliere	NO
FULGOSI ROSOLINO	Consigliere	SI
BENENTI ALBERTO	Consigliere	SI
MANSTRETTA ANDREA	Consigliere	SI
REBUFFI CARLO	Consigliere	NO
VERCESI DAMIANO	Consigliere	SI
ZUCCONI ANNA	Consigliere	SI

Totale presenti 9

Totale assenti 2

E' presente l'Assessore esterno Sig.ra LANATI Elena Maria

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. dott.ssa Sabrina Siliberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ordali Maurizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

DETERMINAZIONI CONFERMATIVE DELL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA BRONI STRADELLA SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SECONDO IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione consiliare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Santa Maria della Versa è socio fondatore della Broni Stradella SpA, in seguito a delibera di C.C. n. 37 del 13.12.1993;
- Con delibera di C.C. n. 17 del 30.05.1996 il Comune di Santa Maria della Versa deliberava di conferire la propria quota parte di patrimonio del Consorzio Intercomunale per lo sviluppo del Comprensorio Broni Stradella SpA;

RICHIAMATI i successivi atti sempre confermativi delle scelte operate dal Comune;

CONSIDERATO CHE:

- a. Broni Stradella S.p.A. e' Societa' che e' stata costituita e partecipata a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio di Broni e Stradella di cui il Comune era consorziato e cui gia' aveva affidato il servizio di igiene ambientale, e successivamente aperta, in conformita' all'ordinamento interno e comunitario, all'ingresso di soci privati selezionati, nel 1999, con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 157/95 per la selezione di soggetti qualificati e per l'espletamento, tra gli altri, e nondimeno, significativamente, dei servizi di igiene urbana;
- b. Broni Stradella S.p.A. e' stata ed e' percio' legittimata e titolata (come peraltro indagato ed espressamente riconosciuto anche in puntuali precedenti giurisprudenziali, e, per tutti, si confronti Consiglio di Stato, Sentenza n. 4862/07), senza soluzione di continuita', alla conservazione dell'affidamento del servizio fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011, sostanziandosi esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci, tra i quali il Comune di Santa Maria della Versa, di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Societa', e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi, e cio' al di la' della regolamentazione di dettaglio ed operativa che ciascun Comune ha concordato o concordera' con la Societa' medesima;
- c. Broni Stradella S.p.A., poi, nel tempo, in coerenza con la ripartizione organizzativa interna si e' comunque strutturata, con risorse materiali ed umane proprie, in funzione dell'erogazione in via diretta dei servizi ambientali, ad eccezione di limitati segmenti per cui si e' avvalsa e si avvale di soggetti terzi;
- d. Anche per cio', i Comuni Soci, titolari complessivamente della partecipazione di maggioranza, tra i quali il Comune di Santa Maria della Versa si sono determinati e conseguentemente hanno impartito alla Societa' controllata l'indirizzo di modificare la propria struttura e la propria organizzazione al fine di mutare il modello gestionale di erogazione del servizio, con il passaggio dal modulo del partenariato pubblico-privato a quello *in house providing* nella perdurante ottica della valorizzazione di asset ritenuto strategico;
- e. E cio' nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella S.p.A., costituito dalla scelta condivisa operata

dagli Enti Soci di gestire i servizi a mezzo della Società partecipata ed in funzione della sua conservazione ed implementazione nella prospettiva di una gestione pubblica d'ambito come già prefigurato dall'Amministrazione Provinciale con la delibera consiliare n. 17/2015, ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento, e segnatamente con l'art. 3 bis del DL 138/2011, che impone gestioni sovra comunali, come riconosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, Sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016);

DATO ATTO CHE il predetto indirizzo è stato fatto proprio ed ottemperato da Broni Stradella S.p.A. che, con l'espressa condivisione dei Comuni Soci, tra cui il Comune di Santa Maria della Versa resa nelle competenti sedute assembleari:

- ha mutato la composizione della compagine societaria con il recesso del Socio Privato in conseguenza del determinato mutamento organizzativo e della missione della Società, e pertanto con la pressoché integrale e sostanziale pubblicizzazione della compagine;
- ha mutato la propria organizzazione e disciplina statutaria (v. allegato Statuto e scheda Soci) garantendo il rapporto interorganico e di controllo da parte dei Comuni Soci in coerenza con i principi ed i requisiti di ascendenza comunitaria richiesti per la forma di gestione *in house providing*, in quanto:
 1. è stato consacrato il principio che la Società è soggetta all'indirizzo ed al controllo degli Enti Pubblici Soci e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui i medesimi sono portatori (articolo 1);
 2. è stata espressamente esclusa e vietata l'apertura alla partecipazione di Soci Privati (articoli 5 e 8), e l'esigua e residuale partecipazione, quando ancora presente, è comunque neutralizzata (art. 7) con l'introduzione di stringenti limiti di voto in ordine alle decisioni strategiche della Società e comunque su ogni argomento che possa incidere sull'indirizzo e sul controllo della Società riservato, autonomamente e congiuntamente, agli Enti Locali Soci nel rispetto del modello prescelto *in house providing*;
 3. è stato individuato un oggetto sociale preminente, gestione in via diretta di servizi pubblici locali, tra cui il servizio di igiene urbana, e con il conseguente e coerente vincolo, in ogni caso, a realizzare la propria attività per conto degli Enti Locali Soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo;
 4. è stato garantito il controllo congiunto dei Comuni Soci sulla Società, in uno con il controllo esclusivo e autonomo di ogni singolo Comune, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, sulla stessa Società in rapporto ai servizi affidati, e ciò attraverso, rispettivamente:
 - l'attribuzione delle decisioni strategiche all'Assemblea che dovrà esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogo (art. 12);
 - l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, composto dai rappresentanti legali degli Enti Locali Soci, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, e preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci in conformità allo Statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio (artt. 17-19);

- la limitazione dei poteri decisionali del Consiglio di Amministrazione, sottoposto altresì a stringenti obblighi di informazione ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo da parte degli Enti Locali Soci (art. 13);
- l'attribuzione a ciascun Ente Locale Socio, che ha affidato servizi alla Società, del diritto di veto, sia in sede Assembleare, che in seno al Comitato di Controllo Analogo (artt. 12 e 18), sulle decisioni attinenti la gestione dei servizi locali e costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società nel territorio di riferimento, e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato;

CONSIDERATO CHE il quadro normativo in materia cui occorre fare riferimento è dato dal combinato disposto dell'art. 34 del DL 179/2012, come successivamente integrato dall'art. 13 del DL 150/2013, e dell'art. 3 bis del DL 138/2011, secondo cui:

- i servizi pubblici locali di rilevanza economica, coerentemente e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, possono essere gestiti indifferentemente a mezzo di operatore privato selezionato con gara, ovvero del c.d. partenariato pubblico privato con socio selezionato con procedura ad evidenza pubblica, ovvero secondo modello in house con affidamento diretto ad un soggetto solo formalmente diverso dall'Ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo. Ciò, per quanto qui rileva, con definitiva codificazione che l'affidamento diretto, o in house, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento in house, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale;
- gli affidamenti in essere conformi alla disciplina di genesi comunitaria possono essere mantenuti;
- l'individuazione delle soluzioni gestionali a regime è rimessa unicamente agli Enti di Governo degli Ambiti e conseguentemente sottratta al singolo Ente Locale al fine di non pregiudicare e/o ritardare il prescritto avvio della gestione del servizio per macro aree, finalità questa che è già stata ritenuta idonea dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 134/2013, a giustificare la legittima costituzione di previsione analoga contenuta nella disciplina in materia di servizio di distribuzione gas;

CONSIDERATO CHE la riorganizzazione di Broni Stradella Spa è avvenuta nell'ottica di confermare l'attuale Gestore con il passaggio, senza soluzione di continuità, tra modelli gestionali equiordinati e parimenti legittimi (partenariato pubblico e in house providing), e nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella SpA, sostanziandosi esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci (tra i quali Comune di Santa Maria della Versa) di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi;

RILEVATO PERTANTO CHE, seppur in quadro normativo in continua evoluzione ed oggetto di interpretazioni non certo univoche, la conferma del modulo gestionale del servizio prescelto, a mezzo di Broni Stradella Spa conformata al modello *in house*:

- è coerente e va proprio nel senso auspicato dal riquadro normativo di riferimento, ivi compresa la disciplina a regime che impone gestioni sovra comunali come

ricosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016), anticipate proprio dalla valorizzazione di un modello pluripartecipato già in essere, com'è, nel caso, Broni Stradella Spa;

- è coerente con quanto prefigurato dell'Amministrazione Provinciale con citata delibera consiliare n. 17/2015 ovverosia con una gestione pubblica d'Ambito del servizio di igiene urbana con aggregazione sinergica dei Gestori pubblici operanti nel Bacino provinciale.

SOTTOLINEATO CHE una differente opzione gestionale (gara o società mista con socio operativo) apparirebbe del resto meno coerente rispetto a quella prescelta solchè si abbia riguardo:

- alla scelta già a suo tempo operata dal Comune di Santa Maria della Versa, di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, tra cui quello di igiene urbana, a mezzo della partecipata Broni Stradella Spa, ed apparendo irragionevole, e fors'anche in conflitto di interessi, il depauperamento di Società cui i Soci, come noto, sono legati da contratto sociale con le correlate obbligazioni di agevolare il conseguimento delle finalità statutarie, e consapevoli pertanto che la sottrazione dei servizi priverebbe la medesima di risorse che rappresentano patrimonio comune di tutti i Comuni Soci;
- all'approccio unitario prefigurato dalla normativa statale, che, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, richiede a regime la perimetrazione, da parte delle Regioni, di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di dimensioni di norma non inferiori almeno a quella del territorio provinciale, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi, nonché l'istituzione di corrispondenti enti di governo cui demandare le funzioni di organizzazione dei servizi, compreso quello dei rifiuti, anche mediante la scelta della forma di gestione;
- alla correlata ed attuale fase transitoria, essendo oggi ignote quali possano essere le coordinate economiche e temporali capaci di coniugarsi con quelle che saranno le scelte gestionali che verranno attuate con il sistema d'Ambito in funzione del perseguimento dei migliori obiettivi di economicità ed efficienza gestionale, il che peraltro renderebbe una scelta alternativa di dubbia attuabilità per l'assenza di soggetti astrattamente interessati in mancanza di certezze sulla durata e sulle condizioni economiche dell'affidamento.

Tutto ciò fermo e pregiudiziale in ogni caso la previa valutazione di congruità e convenienza della scelta gestionale operata, come risultante nella Relazione di cui art. 34, comma 20 del DL 179/2012 di seguito espressamente richiamata ed allegata.

VISTA la Relazione prevista dall'art. 34, comma 20 del DL 179/2012 allegata che dimostra e conferma la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'affidamento del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, motivando la scelta anche sotto il profilo dell'efficienza gestionale e dell'economicità.

RITENUTA pertanto la sostenibilità giuridica e la convenienza nonché l'opportunità, oltre che la rispondenza al pubblico interesse, della conferma in via ricognitiva, dell'attuale modalità di gestione del servizio rifiuti purchè con le previsioni convenzionali necessarie.

VISTI i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica (Responsabile Ufficio Tecnico) ed in ordine alla regolarità contabile (Responsabile Ufficio Finanziario), ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO il favorevole parere reso dal revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, 1 comma let. b) n. 3, così come da allegato verbale n. 20 del 25.11.2016;

VISTI

- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;
- D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm.;
- art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm.;
- Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti: 9
- Votanti: 9
- voti favorevoli: 9
- voti contrari: 0
- astenuti: 0

DELIBERA

- 1 di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono integralmente riportate;
- 2 di confermare l'affidamento del servizio di gestione rifiuti secondo il modello *in house providing* a favore di Broni Stradella Spa secondo il mutato assetto sociale ed organizzativo, recependo a tal fine ed in allegato la relativa documentazione:
 - Statuto Broni Stradella spa
 - Relazione sui servizi pubblici locali in house del comune di Santa Maria della Versa e relazione tecnico-amministrativa - (rif, commi 20, 21 - art. 34 dl. 179/2012 e s.m.i.);
 - Allegato 1 alla relazione tecnico-amministrativa;
 - Piano finanziario 2016 – 1; Piano finanziario 2016 2,
 - Schema contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale;
 - Disciplinare tecnico allegato allo schema di contratto,
3. di approvare contestualmente lo schema di Contratto di Servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale;
4. di demandare agli Organi ed Uffici competenti l'espletamento di ogni attività necessaria e funzionale all'esecuzione della presente deliberazione.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- Presenti: 9
- Votanti: 9
- voti favorevoli: 9
- voti contrari: 0
- astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs - 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Ordali Maurizio

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sabrina Siliberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- Ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Sabrina Siliberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno _____ **decorsi dieci giorni** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente (art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Santa Maria della Versa,

Il Segretario Comunale
dott.ssa Sabrina Siliberto
